

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO
AGLI ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE DEI BENI OGGETTO DI CONFISCA
AMMINISTRATIVA PER CONTRABBANDO E DELLE MERCI ABBANDONATE**

Roma, 20 ottobre 2023

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, articolo 63, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, nella parte in cui disciplina le competenze di ADM;

Visto il Regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952/2013, Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell’Unione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, (Testo Unico delle Leggi Doganali) e, in particolare, gli artt. 278, 295-bis, 301, 301-bis e 333;

Visto il Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e, in particolare, l’articolo 1;

Visto l’art. 337 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65;

Vista la Legge del 7 marzo 1996 n. 109 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge del 31 maggio 1965 n. 575 e all’art. 3 della legge del 23 luglio 1991 n. 223. Abrogazione dell’art. 4 del D.L. del 14 giugno 1989 n. 230, convertito con modificazioni, nella legge del 4 agosto 1989 n. 282” e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.M. del 11 febbraio 1997 n. 109 e successive modifiche, con il quale il Ministero di Grazia e Giustizia autorizza l’esecuzione delle vendite all’incanto di beni mobili disposte dall’ Autorità Giudiziaria, la custodia dei beni mobili e l’amministrazione giudiziaria di beni immobili, facendo salva ogni altra forma di vendita disposta ai sensi degli articoli 532 e 533 del c.p.c., ad enti o soggetti in possesso di specifici ed adeguati requisiti di affidabilità e capacità, denominati Istituti Vendite Giudiziarie;

Visto il D.M. del 11 febbraio 1997 n. 109 e successive modifiche introdotte con D.M. n. 80 del 2009, con il quale il Ministero di Grazia e Giustizia ha determinato i compensi dovuti agli Istituti Vendite Giudiziarie per gli incarichi ricevuti, in particolare per quanto riguarda le vendite e la custodia dei beni;

Visto l’art. 530 c.p.c. e il D.M. n. 32 del 2015 - art. 25 “Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal Codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile”;

Visto il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 25 febbraio 2022, nel quale all’art. 9, comma 3, stabilisce che i dirigenti sono responsabili della gestione delle risorse finanziarie e materiali e dispongono dei necessari poteri di coordinamento e controllo;

Valutata l’opportunità di provvedere alla stipula di un accordo quadro funzionale a disciplinare le modalità con le quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli intende avvalersi, ai sensi dell’articolo 278, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (TULD), degli IVG per provvedere alla vendita delle merci abbandonate e dei beni confiscati dagli Uffici ADM per contrabbando, per le ipotesi previste, rispettivamente, dall’art. 278 e dagli artt. 295-bis e 301 dello stesso TULD, nonché dall’art. 1 del decreto legislativo n. 8/2016; (***da specificare che trattasi di vendita dei beni confiscati per contrabbando e delle merci abbandonate sicuramente competono all’Autorità doganale ai sensi degli artt. 278, 295-bis e 333 del TULD e l’Autorità doganale può avvalersi degli IVG ai sensi dell’art. 278 del TULD***);

Ritenuto che il servizio oggetto della presente convenzione deve essere affidato ad enti o soggetti di sicura garanzia di organizzazione e solidità economica, nonché di comprovata affidabilità;

Considerato che, per il territorio Nazionale, è stata espletata una valutazione che ha portato all'individuazione degli Istituti Vendite Giudiziarie, autorizzati ai sensi dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, quali operatori in possesso dei requisiti di cui sopra;

Ritenuto che l'affidamento della vendita all'asta e/o con modalità telematica dei beni mobili confiscati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risulta essere la modalità tecnicamente e economicamente più vantaggiosa, oltre ad essere quella atta a garantire la maggior sicurezza in termini di trasparenza e di rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari attualmente vigenti in materia;

Ritenuta la necessità di disciplinare in maniera uniforme, su tutto il territorio nazionale, i principi cardine e le modalità operative di detto affidamento, tramite specifico accordo quadro fra “**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**” da un lato, e, in rappresentanza degli Istituti Vendite Giudiziarie affidatari del servizio, “**Associazione Nazionale Istituti Vendite Giudiziarie**” ed “**UN.I.V.G. Italia**”, dall'altro;

SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO

TRA

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, con sede legale in Roma, Piazza Mastai 12 – 00153 (Partita Iva 06409601009 - posta elettronica certificata: dir.dogane@pec.adm.gov.it), in persona del Direttore della Direzione Dogane, Dott. Claudio Oliviero,

E

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE, in persona del suo Presidente Avv. Maria Cristina Urbani, corrente in Roma, Via Zoe Fontana n. 3 posta elettronica certificata: associazionenazionaleiivvgg@pec.it partita iva e codice fiscale 01858940461

UN.I.V.G. ITALIA, in persona del suo Presidente Dott. Enzo Rizzi, con sede in Roma, Via Parioli n. 74, posta elettronica certificata: univg@pec.it partita iva e codice fiscale 96493210585,

1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro ha per oggetto l'affidamento dell'incarico agli Istituti Vendite Giudiziarie e alla UN.I.V.G. ITALIA, quali affidatari del servizio di vendita (e custodia alla stessa finalizzata), con procedura di evidenza pubblica, di:

- a) beni mobili, inclusi quelli iscritti nei pubblici registri, confiscati amministrativamente per contrabbando ai sensi dell'art. 301 del TULD, con provvedimento definitivo emesso dagli Uffici ADM;
- b) merci abbandonate che si trovano nella definitiva disponibilità degli Uffici ADM ai sensi dell'art. 278 del TULD.

Le condizioni di cui al presente accordo sono applicabili agli IVG iscritti alle associazioni firmatarie (Allegato 1) e potranno essere applicate anche agli IVG non iscritti.

2. MODALITA' DI TRASMISSIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Ogni incarico sarà conferito dagli Uffici ADM mediante invio di formale comunicazione, trasmessa con posta elettronica certificata all'indirizzo delle due Associazioni: associazionenazionaleiivvgg@pec.it; univgi@pec.it, contenente il luogo di ubicazione dei beni, l'elenco degli stessi ed il recapito del custode. Le Associazioni provvederanno ad inviare all'Istituto Vendite Giudiziarie competente e/o di riferimento il relativo incarico, mettendo in copia l'ufficio ADM.

3. DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La presente convenzione ha durata triennale con decorrenza **01/07/2023** con possibilità di tacito rinnovo per uguale periodo in mancanza di disdetta delle parti, da comunicarsi a mezzo PEC almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Resta fermo l'obbligo, da parte dell'Istituto Vendite Giudiziarie affidatario, di portare a compimento gli incarichi in corso alla data di scadenza dell'accordo.

4. CORRISPETTIVO PER LA VENDITA

Il corrispettivo per la **vendita** dei beni oggetto del presente accordo è pari ad una percentuale del **10%, I.V.A. esclusa**, computata sul prezzo di aggiudicazione del bene venduto, per tutte le tipologie di beni.

Nel caso in cui l'Ente affidatario ritenga che non vi sia una ragionevole convenienza economica della vendita, lo stesso trasmetterà all'Ufficio **formale comunicazione**, motivata e supportata da idonea documentazione fotografica.

L'Ufficio notizierà la struttura incaricata, **entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione**, dell'eventuale rinuncia alla vendita per assenza dell'indicato presupposto, con contestuale revoca dell'incarico.

In detta ipotesi, qualora nella stessa procedura non vi siano altri beni da porre in vendita, non sarà dovuto all'Istituto Vendite Giudiziarie alcun compenso di stima.

Nel caso di beni preziosi ed opere d'arte, la stima dovrà essere operata da un esperto del settore, individuato dall'IVG, iscritto negli albi peritali; per i beni preziosi, in particolare, la valutazione dovrà esprimere sia il valore intrinseco sia il valore commerciale del bene. Il costo di tale ultima attività, preventivato dall'esperto stimatore, è sottoposto all'Ufficio per una preventiva condivisione.

La custodia dei beni oggetto della presente convenzione deve avvenire in locali e/o luoghi adatti a prevenire e impedire il deterioramento dei beni stessi. Nei luoghi e nei locali dove i beni vengono custoditi in attesa della vendita devono essere assicurate tutte le necessarie condizioni di sicurezza di persone e cose.

Il corrispettivo per la vendita sarà posto a carico dell'acquirente a favore dell'affidatario del servizio e sarà riferibile al valore di aggiudicazione ricavato dalla vendita dei beni oggetto della presente convenzione. I costi relativi alla stima di beni preziosi e opere d'arte saranno corrisposti dal vincitore dell'asta quali importi aggiuntivi al prezzo di aggiudicazione.

5. CALCOLO DEI TRIBUTI

Fatte salve le specifiche indicazioni fornite di volta in volta dagli Uffici ADM, i tributi che devono essere riscossi dall'Ufficio, nel caso il compratore intenda importare il bene, saranno calcolati in percentuale, così come di seguito:

- a) i dazi dovranno essere calcolati sul valore di aggiudicazione del bene venduto;
- b) l'I.V.A. dovrà essere calcolata sul valore di aggiudicazione, maggiorato dell'importo del dazio. Viene fatta salva l'applicazione di altri oneri dovuti per legge, in quanto determinati.

6. VENDITA

I beni vengono venduti a cura dell'affidatario del servizio secondo la clausola "*visti e piaciuti*" nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.

Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità del bene venduto non potrà dare luogo a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

I beni saranno aggiudicati ai concorrenti che offriranno una somma in denaro pari o maggiore rispetto al valore che costituisce la base d'asta e/o al prezzo base della gara telematica, così come determinato dall'affidatario del servizio.

La vendita dei beni oggetto del presente accordo, tramite procedura di evidenza pubblica, si potrà svolgere in locali o luoghi che si trovano nella disponibilità dell'affidatario del servizio. In ogni caso, dovrà essere assicurata la sicurezza del luogo e/o dei locali in cui si svolgono le operazioni di vendita sia per le persone che per le cose.

L'affidatario del servizio potrà, a sua discrezione, esperire la vendita dei beni oggetto del presente accordo anche con **modalità telematica asincrona**, con un sistema che assicuri parità di condizioni a tutti i partecipanti alla gara.

Gli interessati a partecipare alla procedura di gara telematica, al fine di formulare offerta irrevocabile di acquisto, dovranno effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito della vendita telematica e costituire la cauzione prevista tramite carta di credito, bonifico bancario o assegno circolare.

L'affidatario del servizio potrà accorpere o suddividere i lotti secondo la convenienza per la procedura.

7. PREZZO DI VENDITA

Il primo tentativo di vendita sarà effettuato al **prezzo di stima**, come sopra determinato.

Nel caso in cui non siano proposte valide offerte di acquisto al prezzo di stima, l'affidatario del servizio procederà con un **secondo tentativo** di vendita al **prezzo di stima ridotto del 50%**.

Nel caso di ulteriore esito negativo si procederà con un **terzo tentativo "al miglior prezzo"**.

8. TRASPORTO DEI BENI DESTINATI ALLA VENDITA

Qualora si renda necessario il trasporto presso la sede dell'affidatario del servizio o presso altro luogo in cui dovrà svolgersi l'asta di beni destinati alla vendita che presentino caratteristiche oggettivamente eccezionali, le spese relative al trasporto saranno a carico dell'Ufficio, previa presentazione, da parte dell'affidatario del servizio, dei relativi giustificativi di spesa. Tali spese saranno trattenute dal ricavato della vendita.

L'Ufficio può riservarsi, in ogni caso, la possibilità di provvedere autonomamente al trasporto dei beni destinati alla vendita.

9. PAGAMENTO DEI BENI AGGIUDICATI E RITIRO

I beni venduti dovranno essere ritirati dall'acquirente non appena espletato il pagamento e ogni altra formalità necessaria.

Il pagamento dei beni aggiudicati dovrà essere effettuato **entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'aggiudicazione** in contanti (nella misura prevista per legge), o con assegno circolare non trasferibile, bonifico bancario, carte di credito o di debito.

In caso di mancato pagamento dei beni o della partita aggiudicata, la cauzione versata per la gara telematica sarà trattenuta e versata all'Agenzia delle Dogane e Monopoli, mentre la merce sarà rimessa in vendita, con facoltà dell'Ufficio di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi dell'art. 540 c.p.c.

10. BENI INVENDUTI

Qualora i beni oggetto dell'incarico dovessero rimanere invenduti, gli stessi dovranno essere restituiti all'Ufficio.

In detta ipotesi l'affidatario del servizio si farà carico di tutte le spese sostenute, lasciando indenne l'Ufficio da costi ed oneri di natura economica.

11. VERSAMENTO DELLE SOMME DA CORRISPONDERE ALL'UFFICIO

Le somme da versare all'Ufficio, derivanti dalla vendita dei beni oggetto della presente convenzione, al netto delle somme trattenute dall'affidatario, dovranno essere corrisposte entro il **decimo giorno lavorativo** successivo all'aggiudicazione, con le modalità che saranno dettagliatamente specificate nell'incarico di vendita.

12. ADEMPIMENTI PER LA VENDITA DEI BENI

L'affidatario del servizio dovrà effettuare tutte le attività funzionali all'alienazione dei beni.

In particolare, dovrà:

- a) predisporre, sulla base degli elenchi forniti dall'Ufficio, l'inventario con la stima dei beni destinati alla vendita, comunicando a quest'ultimo la data, il luogo e le modalità della vendita stessa;
- b) provvedere agli adempimenti prescritti per la pubblicità legale delle informazioni relative alle singole operazioni di vendita;
- c) rendere visibili i beni destinati alla vendita, **almeno dieci giorni prima** della data in cui si svolgerà la procedura di vendita, con prenotazione della visita mediante apposita funzione attiva sui siti di pubblicità e di gara telematica;
- d) predisporre la relazione al referente dell'Ufficio contenente la descrizione dei singoli beni o delle partite aggiudicate e vendute, la data di aggiudicazione, l'importo realizzato dalla vendita ed i dati dell'acquirente;
- e) comunicare all'Ufficio la presenza di eventuali turbative della procedura di vendita;
- f) comunicare la presenza di beni invenduti;
- g) lasciare nella libera disponibilità degli aggiudicatari i beni soggetti a particolari vincoli all'importazione (presenza di certificato sanitario, certificato CITES, autorizzazioni e/o licenze amministrative) soltanto quando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente al momento dell'aggiudicazione saranno assolti dall'aggiudicatario stesso, e previo nulla osta dell'Ufficio.

Nel caso in cui l'aggiudicazione riguardi beni o cose la cui detenzione e/o possesso è soggetta a specifiche licenze, autorizzazioni, nulla osta o altri titoli abilitativi, il cui rilascio è di competenza di altri uffici della pubblica amministrazione, gli aggiudicatari otterranno la libera disponibilità dei beni previa esibizione in copia autenticata dei suddetti titoli abilitativi, e previo nulla osta dell'Ufficio.

Sarà onere dell'Ufficio fornire le documentazioni necessarie al fine di consentire all'acquirente l'espletamento di tutte le formalità previste per legge (trasferimento, intestazione mezzi ecc. e/o ogni qualsiasi altra necessaria), che saranno completamente a carico dell'aggiudicatario, liberando sia l'Ufficio che l'affidatario da qualsiasi responsabilità.

13. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti fanno rinvio alle norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato ed a quelle relative alla vendita di beni appartenenti allo Stato, nonché alle altre norme vigenti.

14. CONTROLLI

L'Ufficio si riserva di effettuare i controlli necessari per assicurare l'adempimento degli obblighi nascenti dal conferimento dell'incarico.

15. EFFICACIA DELL'ACCORDO E RESPONSABILITÀ DIRETTA/MANLEVA DEGLI OPERATORI TERRITORIALI

Gli accordi stipulati dagli Uffici ADM con i singoli IVG per l'affidamento del servizio di vendita che risultino validi ed efficaci al momento della sottoscrizione del presente accordo quadro perdurano nei propri effetti sino alla loro naturale scadenza, ferma rimanendo la facoltà per gli Uffici ADM di stipulare con i singoli IVG nuove convenzioni tenendo conto dei parametri previsti nel presente

accordo per determinare il corrispettivo del servizio, fatta salva la possibilità di riconoscere voci di costo aggiuntive in presenza di particolari e specifiche caratteristiche del servizio reso localmente.

Le Parti, come sopra individuate, statuiscono sin d'ora che, in caso di insorgenza di problematiche di qualsivoglia genere e specie nell'esecuzione degli incarichi, nulla sarà richiesto ad UN.I.V.G. Italia o all'Associazione Nazionale Istituti Vendite Giudiziarie.

Gli I.V.G. incaricati saranno quindi i soggetti direttamente ed unicamente responsabili per l'attività resa.

16. RISARCIMENTO

L'affidatario del servizio è obbligato a risarcire l'Ufficio nel caso in cui i beni destinati alla vendita, custoditi dall'affidatario del servizio, andassero perduti o si deteriorassero. Lo stesso è obbligato a risarcire l'Ufficio per il furto, lo smarrimento e/o il danneggiamento dei beni ricevuti in custodia, salvo che non provi di aver adottato tutte le misure e le cautele atte a prevenire il furto, lo smarrimento e/o il danneggiamento dei beni ricevuti in custodia.

17. FORO COMPETENTE

Le parti convengono di demandare qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione e dall'interpretazione della presente convenzione al foro esclusivo di Roma.

L'Ufficio ADM e l'IVG incaricato del singolo servizio convengono di demandare qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione e dall'interpretazione del singolo incarico all'Ufficio giudiziario competente per territorio, secondo la ripartizione di competenza per materia e/o valore prevista dal Codice di procedura civile.

Il Direttore della Direzione Dogane dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dott. Claudio Oliviero

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Istituti Vendite Giudiziarie
Avv. Maria Cristina Urbani

Il Presidente di UN.I.V.G. ITALIA
Dott. Enzo Rizzi

Dopo aver letto il contenuto della clausola n. 17 ("Foro Competente"), le parti dichiarano di averne compreso il contenuto e di accettarla espressamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.

Il Direttore della Direzione Dogane dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dott. Claudio Oliviero

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Istituti Vendite Giudiziarie
Avv. Maria Cristina Urbani

Il Presidente di UN.I.V.G. ITALIA
Dott. Enzo Rizzi